

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Curno, 9 gennaio 2021

## *Novità e Scadenario Anno 2021*

**1 GENNAIO 2021**

### **FATTURA ELETTRONICA**

#### **Nuovi Codici**

Da oggi diventa obbligatorio l'utilizzo delle nuove codifiche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:

- nuovi codici "Tipo documento";
- un maggior dettaglio dei codici "Natura" dell'operazione.

Tra le altre novità si evidenzia:

- l'introduzione di nuove codifiche "Tipo ritenuta" e "Modalità pagamento";
- l'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (opzionale);
- l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per gli sconti/maggiorazioni.

#### **Prestazioni sanitarie.**

Divieto anche per il 2021 di emettere fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche/consumatori finali, che vanno comunque documentate con fatture in formato cartaceo o in formato elettronico (pdf), ma senza utilizzare lo SdI come canale di invio.

### **CORRISPETTIVI - TRASMISSIONE TELEMATICA**

Per tutti gli esercenti al minuto che realizzano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 **entra a regime** l'obbligo di emissione del documento commerciale con i Registratori Telematici (RT), il server RT o la procedura Web dell'Agenzia delle Entrate.

Le **operazioni esonerate** sono previste dal D.M. 10/5/2019, integrato dal Decreto 24/12/2019 da coordinare con il Provvedimento Direttoriale del 30/12/2019.

Con la consegna del bene o con il pagamento, scatta il termine di memorizzazione del corrispettivo e di consegna del documento commerciale (o della fattura se richiesta) al cliente.

(immediata) e trasmissione telematica (entro 12 giorni) dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Quindi, non si potranno più emettere scontrini / ricevute fiscali.

Il riordino del **regime sanzionatorio** passa attraverso l'integrazione dell'art. 6 del Dlgs 471/1997, con previsione di una sanzione, pari al 90% dell'imposta (e non più al 100%) qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano stati regolarmente memorizzati o trasmessi. La violazione si realizza per tutte le ipotesi che si possono verificare, e cioè omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione, tanto singolarmente, quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri («infedele») costituiscono quindi violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni relative ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento individuato come unitario. La sanzione si applicherà quindi una sola volta, qualora ad es. la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

In via alternativa, è invece prevista l'irrogazione di una sanzione attenuata ed in misura fissa di € 100, per ciascun invio, nei casi di sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, e a condizione che la stessa non abbia inciso sulla liquidazione del tributo.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **BREXIT**

Il 31 dicembre è terminato il periodo transitorio durante il quale il Regno Unito ha continuato a far parte del Mercato Unico e dell'Unione Doganale della Unione Europea.

Quindi, tra gli altri effetti, va segnalato che da oggi tornano ad assumere rilevanza le barriere doganali con conseguenze sul trattamento Iva applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra l'Italia (e gli altri Stati membri) ed il Regno Unito.

Potete consultare una guida pratica sul sito: <http://servizionline.lombardiapoint.it/guide/#/guides/25>

## **DICHIARAZIONI D'INTENTO**

Lo status di **Esportatore abituale** si acquisisce se le esportazioni "registrate" nel corso del precedente anno solare (o dei 12 mesi precedenti) sono state almeno pari al 10% del volume d'affari.

Per avvalersi della facoltà di acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, l'esportatore abituale, **prima dell'effettuazione dell'operazione**, deve dare al fornitore (o alla dogana), copia della dichiarazione di intento telematica, con indicazione dell'importo (*una sola operazione per un importo fino a € ... ovvero operazioni fino a concorrenza di € ...*), inviata attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Dichiarazioni+di+intento/Sw+Compilazione+DichIntento+nuova/?page=schededichiarazioni>

Il fornitore può emettere le fatture senza addebito di Iva **solo dopo aver:**

- **ricevuto dall'esportatore abituale la lettera e la relativa ricevuta telematica di trasmissione d'intento** (obblighi soppressi dal 2020, ma necessari per l'operatività);

- **riscontrato l'avvenuto adempimento della suddetta trasmissione**, nel proprio Cassetto Fiscale (area Comunicazioni) o sul sito: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

Nelle fatture emesse vanno indicati gli **estremi di ricezione della dichiarazione** da parte delle Entrate (nel campo "descrizione") e il **regime di «operazione non imponibile» Iva**, con l'eventuale riferimento all'art. 8, c. 1, lettera c) del Dpr 633/1972.

Le dichiarazioni d'intento **non** vanno più numerate, né annotate nell'apposito registro.

## **IVA – PIATTI PRONTI E D'ASPORTO**

Con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di **piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati** in vista:

- del loro **consumo immediato**;

- della loro **consegna a domicilio o dell'asporto**.

## **DETRAZIONI EDILIZIE**

Sono prorogate per l'anno 2021 **tutte** le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, il c.d. bonus verde, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.

Modificata la detrazione del 110% e istituito il nuovo "bonus idrico"

- **Detrazione 110%**

Il termine per poter beneficiare della detrazione viene **prorogato al 30/6/2022**.

I Condomini che alla data del 30/6/2022 abbiano effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo possono beneficiare della detrazione se le **spese sono sostenute entro il 31/12/2022**.

Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **- Acquisto di Mobili e Grandi Elettrodomestici (in classe non inferiore ad A+, forni e apparecchiature non inferiori ad A)**

Spetta la detrazione del 50%, oltre che per gli interventi edilizi canonici (manutenzione ordinaria su parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di interi fabbricati), anche in caso di spettanza del sismabonus ordinario che antisismico del 110% e anche se è stata scelta l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Per le spese sostenute nel 2021, il bonus mobili avrà un **tetto di spesa di € 16mila**, a patto che gli interventi edilizi siano iniziati dal 1/1/2020 (v. paragrafo 5.1.7 della Circolare 30/E/2020).

### **- Bonus Idrico**

Per il biennio 2021-2022, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto di un **credito d'imposta pari al 50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. a favore di:

- persone fisiche;
- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

L'ammontare delle spese non può essere superiore:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale / istituzionale.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

### **- Sconto in fattura / Cessione della detrazione**

Si ricorda che anche per il 2021 è possibile ottenere uno sconto diretto in fattura (previo accordo con il fornitore) o cedere l'importo della detrazione spettante per tutti gli interventi sugli immobili (previo accordo, al fornitore stesso o ad un istituto bancario/finanziario o a terzi).

### **- Ritenuta sui bonifici relativi**

**Rimane all'8%** la ritenuta operata dalle banche al momento dell'accredito all'impresa esecutrice.

## **LOCAZIONI BREVI – CEDOLARE SECCA**

Dal 2021, la cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi è **applicabile solo** in caso di destinazione alla **locazione di non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta. Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, **si presume svolta in forma imprenditoriale** ai sensi dell'art. 2082, C.C.

Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite portali telematici.

Presso il MIBACT, con apposito decreto, verrà istituita un'apposita **banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi** che dovranno essere **identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione** inerente l'offerta e la promozione degli stessi.

Oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, **anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile** nelle comunicazioni inerenti l'offerta / promozione dello stesso.

Resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali.

## **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AI LOCATORI**

Per il 2021 viene stabilito un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, **ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa**, che costituisca **l'abitazione principale del locatario**, in caso di **riduzione del canone di locazione**, pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.

Per il riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo;

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI FUORI SEDE**

E' stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un **contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede**:

- iscritti a Università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

Le modalità attuative dell'agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.

## **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI**

Viene previsto, a favore delle persone con **Isee inferiore a € 30.000**, un **contributo del 40%** per le spese sostenute per l'acquisto di **veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica**, di potenza pari o inferiore a 150 Kw, di categoria M1, di cui all'art. 47, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92, aventi un **prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA)**.

Le modalità e i termini di erogazione del contributo sono demandate ad un apposito Decreto.

## **BONUS BEBE'**

È confermato il riconoscimento dell'assegno anche per ogni figlio nato / adottato **dall'1.1 al 31.12.2021**, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione; è erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue.

Isee pari o inferiore a € 7.000 annui      bonus di € 1.920

Isee da € 7.001 a € 40.000 annui      bonus di € 1.440

Isee da € 40.001 annui      bonus di € 960

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.

## **PENSIONE – OPZIONE DONNA**

Nel 2021 possono andare in pensione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 hanno maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età se dipendenti o 59 se autonome.

L'assegno viene calcolato con il metodo contributivo ed erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

## **CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE - INDENNIZZO**

Si ricorda che è **a regime** l'indennizzo per gli iscritti alla Gestione Commercianti INPS che, in qualità di titolari o coadiutori, cessano le seguenti attività: commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; su aree pubbliche, anche in forma itinerante; (art. 27, D.Lgs. n. 114/98); somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; agenti e rappresentanti di commercio di cui alla L. 204/1985 (ma non i loro coadiutori).

**Restano esclusi** gli esercenti attività: commerciali all'ingrosso; le "forme speciali di vendita al dettaglio" elencate all'art. 4, c. 1, lett. h), del D.Lgs. 114/98 (ossia esercenti attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad es. scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali); attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla L. 204/1985 quale, ad es. quella svolta da procacciatori e agenti d'affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.

I coadiutori possono beneficiare dell'indennizzo solo se hanno cessato l'attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell'attività esercitata dal titolare.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

L'indennizzo *spetta* ai soggetti che abbiano compiuto almeno **62 anni di età, se uomini**, o almeno **57 anni di età, se donne** e risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione Commercialisti. L'Inps, con circolare 77/2019, ha precisato che i 5 anni, non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell'attività lavorativa ed essere connessi all'attività commerciale per la quale si richiede l'indennizzo.

L'indennizzo è **incompatibile** con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale; il quale, in misura pari al **trattamento minimo, viene erogato fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età pensionabile ordinaria.**

## **RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI**

Per le imprese, è nuovamente possibile procedere alla rivalutazione nei bilanci chiusi al 31.12.2020, dei beni aziendali (comprese le partecipazioni ma **non** i beni merce), nonché dell'avviamento e delle altre attività immateriali, già presenti nel bilancio in corso al 31.12.2019

Per il riconoscimento ai fini fiscali, è dovuta l'**imposta sostitutiva del 3%** sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).

È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, della riserva derivante dal saldo attivo di rivalutazione, mediante il pagamento dell'ulteriore imposta sostitutiva **del 10%**.

I valori vengono riconosciuti fiscalmente a partire **dal 2021** per gli ammortamenti (il plafond delle spese di manutenzione e per i valori ai fini delle società non operative) e **dal 2024** per le plusvalenze/minusvalenze.

Si può frazionare il pagamento fino a tre rate annuali (30/6/2021 – 30/6/2022 – 30/6/2023).

## **CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI NUOVI**

I commi da 1051 a 1063 della legge di Bilancio ripropongono, con caratteristiche più vantaggiose, gli incentivi per gli investimenti in beni strumentali, sia 4.0 che "ordinari" (esclusi immobili e autovetture), partendo dagli acquisti effettuati dallo scorso 16 novembre 2020, sovrapponendosi dunque con la coda degli investimenti agevolati dalla Legge 160/2019, che scadrà il 30 giugno 2021.

Il Mise ha chiarito che la comunicazione sugli incentivi usufruiti in forza della legge di Bilancio dello scorso anno, che ha esclusive finalità informative e non condiziona l'efficacia del bonus, potrà essere effettuata nel corso del 2021 dopo l'emanazione di un provvedimento direttoriale.

I crediti d'imposta per gli investimenti realizzati **dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022** (con coda al 30 giugno 2023) sono suddivisi in cinque blocchi.

**Gli investimenti dei primi due blocchi riguardano anche i professionisti, mentre quelli successivi solo le imprese.**

1) Investimenti in:

- **beni materiali "non-industria 4.0"** (senza le caratteristiche dell'allegato A alla L. 232/2016) e in  
- **beni immateriali "non-industria 4.0"** (senza le caratteristiche dell'allegato B alla L. 232/2016) effettuati tra il 16/10/2020 e il 31/12/2021 (con coda al 30 giugno 2022 per "prenotazioni", cioè ordini e acconti del 20%, entro il 2021): spetta un **credito d'imposta del 10%** sul costo di acquisto calcolato su un massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali. Il **credito d'imposta è aumentato al 15%** per strumenti tecnologici destinati al lavoro agile.

2) I **medesimi investimenti di cui sopra** effettuati tra il 1/1/2022 e il 31/12/2022 (con coda al 30 giugno 2023 in presenza di "prenotazioni" entro il 2022): il **credito di imposta scende al 6%** con un tetto di 2 milioni di euro di costo per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali.

3) **Beni materiali «Industria 4.0»** acquisiti tra il 16/11/2020 e il 31/12/2021 (con coda al 30 giugno 2022 per "prenotazioni" entro il 2021): il **credito di imposta è del 50%** sul costo di acquisto fino a 2,5 milioni di euro, **del 30%** tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e **del 10%** tra 10 milioni e 20 milioni di euro.

4) **Beni materiali «Industria 4.0»** acquisiti tra il 1/1/2022 e il 31/12/2022 (con coda al 30 giugno 2023 se vi sono "prenotazioni" entro il 2022): il **credito di imposta scende al 40%** sul primo scaglione di 2,5 milioni di euro, **al 20%** tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e resta **al 10%** tra 10 milioni e 20 milioni di euro.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

**5) Investimenti in software «Industria 4.0»** (allegato B alla legge 232/2016) effettuati nell'intero periodo tra il 16/11/2020 e il 31/12/2022 (o entro il 30 giugno 2023 se vi è "prenotazione" nel 2022): il **credito di imposta è pari al 20%** su un costo massimo di un milione di euro.

L'utilizzo in **compensazione** del credito di imposta in F24 è possibile in tre quote annuali di uguale importo a partire dall'anno di entrata in funzione o, per i beni «4.0», da quello di interconnessione.

Per questi crediti, non si applica l'obbligo di attendere 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Per i crediti del primo blocco, le imprese e i professionisti con ricavi o compensi nel 2019 inferiori a 5 milioni possono effettuare la compensazione in unica soluzione.

I nuovi crediti di imposta vengono in parte a sovrapporsi con le agevolazioni della legge 160/2009 che coprono gli investimenti del 2020 (anche dopo il 16/11) e fino al 30/6/2021 ("prenotazioni" entro fine 2020). La misura più elevata dei nuovi crediti, unita alla compensazione in tre rate (anziché cinque), già dall'anno di entrata in funzione o interconnessione (e non da quello successivo) rende vantaggioso applicare il nuovo incentivo.

Nella scelta tra quale norma applicare (**N.B. = in fattura va riportato il richiamo alla agevolazione, anche mediante integrazione postuma da parte dell'acquirente; risposta a interpello 538/2020**), va però verificato anche l'importo della spesa complessiva, perché ogni agevolazione ha un distinto plafond.

Pertanto, qualora si superasse, tra 2020 e 2021, il tetto della nuova agevolazione, sarà opportuno spalmare gli investimenti tra l'una e l'altra norma potendo con ciò applicare la somma dei plafond.

La legge di Bilancio 2021 non prevede preclusioni a far rientrare nella nuova norma (se lo si desidera) anche investimenti del primo semestre 2021 per i quali sono state fatte prenotazioni nel corrente anno. Questo aspetto potrebbe essere oggetto di nuovi interventi in via normativa o interpretativa.

## **CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0**

È confermato il credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 **sostenute fino al 31.12.2022**.

È inoltre confermata l'**estensione della tipologia di costi agevolabili**, individuati dall'art. 31, c. 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 e pertanto il credito d'imposta spetta relativamente a:

- spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all'uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

## **CREDITO D'IMPOSTA CENTRI STORICI**

Il c.d. "contributo centri storici" di cui all'art. 59, DL n. 104/2020 ("Decreto Agosto") è stato esteso a favore dei **Comuni in cui sono situati santuari religiosi**. Il contributo in esame è quindi riconosciuto a:

- esercenti attività d'impresa di vendita di beni/servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- con un fatturato/corrispettivi del mese di giugno 2020 inferiore ai 2/3 del corrispondente periodo del 2019.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE**

Il credito d'imposta locazioni concesso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, è **esteso al 30 aprile 2021** alle imprese svolgenti le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (**agenzie di viaggio e tour operator**), e che hanno la sede operativa in una "zona rossa".

## **CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITA'**

A favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, viene prorogato fino al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, pari al **50%** del valore degli investimenti pubblicitari (e non, quindi, sui soli investimenti incrementali) **unicamente per quelli effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line**, entro il limite massimo di € 50 milioni per ciascuno degli anni

I soggetti interessati devono presentare mediante gli appositi modelli:

- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

## **SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE**

I **finanziamenti, fino a € 30.000**, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una **durata di 15 anni** (in luogo dei 10 anni prima previsti).

L'intervento straordinario in **garanzia di Sace** viene **prorogato fino al 30/6/2021**.

Vengono **prorogate** (automaticamente, salvo diversa richiesta dell'interessato) dal 31/1/2021 al **30/6/2021**, le **moratorie** concesse alle micro, piccole e medie imprese (le quali interessano, tra l'altro, anche i **mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**).

Vengono **sospesi**, sino al **31/1/2021** i termini di scadenza relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito** che ricadono nel periodo.

## **INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI**

Il soggetto risultante da un'operazione straordinaria deliberata nel 2021, il beneficiario e il conferitario, possono trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze di Ace.

## **INCENTIVI AI TRASFERIMENTI AZIENDALI**

E' prevista la possibilità di concedere finanziamenti in favore di **piccole imprese in forma di società cooperativa** costituite da **lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse**, in cessione o affitto, ai **lavoratori medesimi**.

Vengono previste inoltre **specifiche agevolazioni fiscali**, come, ad esempio, la **non imponibilità del Tfr** destinato alla sottoscrizione del capitale sociale.

## **PERDITE D'IMPRESA DEI SOGGETTI IRPEF**

Si ricorda che a partire dal 2019 la deducibilità scatta senza limiti temporali nella misura dell'80% dei redditi conseguiti e per l'intero importo che trova capienza.

Le perdite conseguite nel periodo d'imposta 2017 sono deducibili al 40% dei redditi nel 2018 e 2019 e al 60% nel 2020; quelle del 2018, al 40% nel 2019 e al 60% nel 2020; quelle del 2019 al 60% nel 2020.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **PERDITE D'IMPRESA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI**

E' prevista la **disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile** per le società di capitali con riferimento alle **perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020**.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare **diminuita a meno di un terzo** non è l'esercizio successivo, ma il **quinto esercizio successivo (2025)**. In tal caso l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Se la **perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale**, l'assemblea può deliberare di **rinvviare** le decisioni alla **chiusura del quinto esercizio successivo (2025)**. L'assemblea che approva il bilancio di quest'ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter.

Le perdite in esame devono essere **distintamente indicate in Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle **movimentazioni intervenute** nell'esercizio.

## **ASSEMBLEA APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

Le semplificazioni in materia di approvazione del bilancio dell'esercizio introdotte dall'art. 106, DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) sono prorogate alle **assemblee convocate "entro la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021"**.

Di conseguenza:

- in deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, c. 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio è convocata **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (rispetto agli ordinari 120 giorni).

- la società può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che: – il **voto** sia espresso per via elettronica o per corrispondenza; – l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6, C.C. senza necessità che il presidente/segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le **Srl** possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le disposizioni in esame sono applicabili anche alle **associazioni e alle fondazioni** diverse dalle ONLUS / ODV / APS.

## **DIVIDENDI E CAPITAL GAIN**

Si ricordano le modifiche introdotte già con la legge di bilancio per l'anno 2018.

### **I dividendi**

A decorrere dagli utili maturati dall'esercizio 2018, viene eliminata la distinzione tra partecipazioni qualificate e non, per cui tutti i dividendi (percepiti al di fuori dell'esercizio dell'impresa da persone fisiche residenti in Italia) vengono tassati con aliquota sostitutiva del 26%.

Le partecipazioni «qualificate» sono quelle che rappresentano oltre il 20% dei voti in assemblea ordinaria o il 25% del capitale (soglie ridotte al 2% e al 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati). Per gli strumenti finanziari partecipativi e per i contratti di associazione in partecipazione si fa riferimento al rapporto fra apporto e patrimonio netto dell'emittente o dell'associante.

Si ricorda che, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- per il 40% del loro ammontare, se utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (art. 47 del Tuir);
- per il 49,72% del loro ammontare, se utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (Dm 2 aprile 2008);
- per il 58,14% del loro ammontare, se utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (Dm 26 maggio 2017).

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Uno specifico regime transitorio viene previsto per gli utili qualificati prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, **la cui distribuzione sia deliberata a partire dal 1/1/2018 sino al 31/12/2022**, che conservano gli anzidetti regimi impositivi.

## **Le plusvalenze**

I soggetti interessati alla modifica non sono solo le persone fisiche «non imprese» residenti, ma anche tutti i soggetti non residenti (che però di norma sono esentati soprattutto grazie alle convenzioni contro le doppie imposizioni) nonché le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia.

Anche per questi soggetti, la nuova imposta secca del 26% riguarderà anche le plusvalenze qualificate, fermo restando il concorso integrale al reddito complessivo imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

Per le plusvalenze qualificate è stata unicamente disposta la **decorrenza posticipata al 2019**.

## **GESTIONE SEPARATA INPS – INDENNITA' DI CONTINUITA' REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)**

Viene istituita, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta **per 6 mensilità** a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, c, 1, Tuir che presentano i seguenti requisiti:

- a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno precedente la presentazione della domanda;
- d) hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'Indice Istat rispetto all'anno precedente;
- e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa.

L'indennità è erogata dall'INPS previa presentazione in via telematica di un'apposita domanda **entro il 31 ottobre** di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

L'indennità in esame:

- erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

## **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS E CASSE DI PREVIDENZA PROFESSIONALE**

### **Esoneri dal pagamento**

Possono beneficiarne di un **esonero parziale** i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, con un **reddito complessivo nel 2019 non superiore a € 50.000**, che hanno subito una **riduzione del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 33%** rispetto a quello del 2019.

E' demandato al Ministero del Lavoro il compito di definirne criteri e modalità di riconoscimento.

Sono **esonerati totale** dal pagamento dei contributi previdenziali i **medici/infermieri/altri professionisti e operatori** di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad es. odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, **già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza Covid-19**.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **CONTRIBUTI INPS**

### **Contribuzione 2021**

In attesa delle circolari Inps relative ai minimali e massimali di reddito, si riepiloga quanto di seguito:

#### **- Artigiani e Commercianti:**

I contributi (a regime dal 2018) sono pari al **24%** (Art) e al **24,09%** (Comm) per la prima fascia di reddito; ed al **25%** (Art) e al **25,09%** (Comm) per la seconda fascia fino al massimale (che è maggiore per i soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995).

#### **- Gestione Separata:**

A) Per i **lavoratori autonomi** senza altra contribuzione obbligatoria:

- **titolari di partita iva**, aliquota aumentata al **25,98%** per finanziare la nuova ISCRO (salirà quindi al **26,49%** nel 2022 e al **27%** nel 2023);

- **co.co.co.**, le aliquote (a regime dal 2018) sono al **33,72%** o al **34,23%** (per amministratori, sindaci, revisori, liquidatori, collaboratori di giornali e riviste e simili, dottorati di ricerca, assegni e borse di studio);

B) Per i **titolari di pensione** e gli **iscritti ad altra previdenza obbligatoria**, aliquota (a regime) al **24%**.

## **CONTRIBUTI ENASARCO**

Sulle provvigioni che **maturano** a partire da oggi, l'aliquota da versare all'Enasarco a titolo di contributi previdenziali per il 2021 è **pari al 17%** (aliquota a regime); l'importo fa carico al 50% al preponente e al 50% all'agente).

Dal 2016, i minimali e i massimali provvigionali vengono adeguati annualmente in base alle variazioni Istat, al momento non ancora disponibili.

## **INTERESSI LEGALI**

Gli interessi legali dal 1.1.2021 **scendono allo 0,01%**.

Evoluzione: 1999-2000: 2,5%; 2001: 3,5%; 2002-2003: 3%; 2004-2007: 2,5%; 2008-2009: 3%; 2010: 1%; 2011: 1,5%; 2012-2013: 2,5%; 2014: 1%; 2015: 0,5%; 2016: 0,2%; 2017: 0,1%; 2018: 0,3%; 2019: 0,8%; 2020: 0,05%;

## **INTERESSI MORATORI**

Si ricordano le importanti modifiche alla disciplina (si vedano le circolari del 16.10.12 - per il settore agroalimentare - e del 14.12.12 per tutte le altre transazioni commerciali) ed alle quali si rimanda.

Si riporta l'evoluzione del tasso di interesse applicabile in caso di ritardo nei pagamenti, dal:

1.7.07: <b>11,07%</b>	1.1.08: <b>11,20%</b>	1.7.08: <b>11,10%</b>	1.1.09: <b>9,50%</b>	1.7.09: <b>8%</b>
1.1.10: <b>8%</b>	1.7.10: <b>8%</b>	1.1.11: <b>8%</b>	1.7.11: <b>8,25%</b>	1.1.12: <b>8%</b>
1.7.12: <b>8%</b>	1.1.13: <b>8,75%</b>	1.7.13: <b>8,50%</b>	1.1.14: <b>8,25%</b>	1.7.14: <b>8,15%</b>
1.1.15: <b>8,05%</b>	1.7.15: <b>8,05%</b>	1.1.16: <b>8,05%</b>	1.7.16: <b>8%</b>	

Dal 1.1.2017 al 31.12.2020: **8%**

## **10 GENNAIO 2021**

## **DATORI DI LAVORO DOMESTICO - COLF**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al quarto trimestre 2020 per il personale domestico, tramite bollettino MAV. Le successive scadenze sono:

- dal 1 al 10 aprile per il primo trimestre 2021;
- dal 1 al 10 luglio per il secondo trimestre 2021;
- dal 1 al 10 ottobre per il terzo trimestre 2021.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

**12 GENNAIO 2021**

## **DATORI DI LAVORO**

Entro oggi vanno erogate le **retribuzioni** e i **compensi agli amministratori** (quelli assimilati al lavoro dipendente) relativi al 2020 per poterli includere nel conguaglio di fine anno (anche ai fini dei modelli CU e 770). Le relative ritenute possono essere comunque versate **entro il 16 febbraio**.

**16 GENNAIO 2021**

## **VERSAMENTI MOD. F24 – COMPENSAZIONE CREDITI**

### **Divieto di compensazione**

- dal 2011, per le compensazioni di **crediti relativi a imposte erariali** (Irpef, Iva, Irap), **in presenza di debiti dello stesso tipo iscritti a ruolo** (cartella esattoriale) **di importo superiore a € 1.500** (per i quali sia scaduto il termine di pagamento), pena la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.
- dal 2012, per l'eccedenza di credito iva non è ammessa a rimborso né in compensazione orizzontale per le **Società di Comodo** con perdite fiscali per cinque periodi di imposta.
- dal 2020, per la compensazione orizzontale di crediti di imposta ai soggetti ai quali è stato notificato il **provvedimento di cessazione della partita Iva** ai sensi dell'art. 35, c. 15-bis del Dpr 633/72 e per i contribuenti che non hanno esercitato l'attività nelle tre annualità precedenti.

### **A) Limiti alla compensazione - IVA**

La compensazione orizzontale dei **crediti IVA derivanti dalla DICHIARAZIONE ANNUALE o DAL MODELLO TRIMESTRALE (TR)** può essere effettuata:

- liberamente **fino a € 5.000** (per le start-up innovative ex art. 25 del DL 179/2012 fino a € 50.000);
- **per la parte eccedente**, a condizione che sulla dichiarazione sia apposto il **visto di conformità** da un soggetto abilitato (es. commercialista) o la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo contabile, dei dati della dichiarazione rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Il credito eccedente € 5.000 può essere compensato **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione annuale o del modello TR.

### **B) Limiti alla compensazione – IRPEF e ADDIZIONALI, IRES, IRAP e CONTRIBUTI PREVID.**

Già dal 2020, la compensazione orizzontale dei crediti derivanti dalla dichiarazione annuale può essere effettuata: - liberamente **fino a € 5.000**;

- **per la parte eccedente**, è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e comunque previa apposizione del **visto di conformità**.

Non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi **tutti i crediti d'imposta che transitano nel quadro RU**, così come i **crediti d'imposta maturati nel periodo d'imposta 2020** (fino a quando sarà presentata la dichiarazione dei redditi per il 2021)

### **C) Limiti alla compensazione – IMPORTI**

Il limite di compensazione **resta a € 700.000** (compreso gli importi a rimborso), mentre resta di € 1.000.000 per i **Subappaltatori** con volume d'affari del 2020 costituito per oltre l'80% da operazioni con aliquota zero.

## **Modalità**

A partire dai **crediti maturati nel 2019**, tutti i soggetti (**anche i non titolari di partita iva**) che effettuano una compensazione (**anche parziale**) devono utilizzare **esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel, Fisco online, applicazioni F24 web, F24 online) non essendo consentito l'utilizzo delle procedure telematiche bancarie/postali (*home banking*).

La Risoluzione n. 110 del 31.12.2019 indica l'elenco dei codici tributo la cui compensazione deve essere effettuata mediante F24 utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Per tutti i **crediti gestiti dal sostituto d'imposta** (sia derivanti da restituzione di eccedenze di ritenute che da conguaglio da assistenza fiscale; i crediti per bonus Renzi, per famiglie numerose, per canoni di locazione; i crediti derivanti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta) va utilizzato esclusivamente il Mod. F24 presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

**Sanzioni:** a decorrere da marzo 2020, qualora nei 30 giorni successivi alla presentazione del modello F24 i crediti utilizzati in compensazione si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili, l'Agenzia delle Entrate comunica la mancata esecuzione della delega al soggetto che l'ha trasmessa e viene comminata una sanzione pari al 5% dell'importo per le somme fino a € 5mila e di € 250 per gli importi superiori.

La sanzione è applicabile in presenza di delega scartata anche per la inosservanza delle nuove modalità di trasmissione telematica mediante i canali delle Entrate.

Si deve aggiungere ovviamente la sanzione del 30% delle somme non versate per effetto della compensazione non andata a buon fine.

Il contribuente ricevuta la comunicazione con la applicazione della sanzione specifica qualora rilevi che vi siano degli elementi non considerati e non valutati può fornire chiarimenti alla Agenzia.

La sanzione può essere pagata con delega entro 30 gg. dalla comunicazione e in difetto viene iscritta a ruolo.

**20 GENNAIO 2021**

## **BOLLO – FATTURE ELETTRONICHE**

Entro oggi, va effettuato il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche *emesse nel IV trimestre 2020*.

## **IMPOSTA DI REGISTRO**

La registrazione dei contratti di **contratti di comodato** di immobili va effettuata entro 20 giorni dalla stipula.

La registrazione dei **contratti di locazione** va effettuata entro 30 giorni dalla stipula. Si ricorda che dal 2016:

- l'obbligo (e relativa sanzione in caso di omissione) è posto in capo solo al **locatore**, con successivo onere da parte dello stesso di comunicazione entro i 60 giorni successivi, all'**inquilino** e all'**Amministratore Condominiale**;

- le **cessazioni** e le **proroghe** dei contratti di locazione vanno registrate entro 30 gg. (e non 20).

## **CONAI**

Le imprese che acquistano dall'estero imballaggi o merce già imballata, devono presentare la dichiarazione relativa alle quantità importate e versare il contributo dovuto, al ricevimento della fattura dal Conai.

## **TASSA RIFIUTI**

Dal 2014 la **tassa sui rifiuti** si chiama Tari. Il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Entro oggi, bisogna presentare al Comune:

- denuncia di inizio di occupazione nel corso del 2020 dei locali o delle aree soggette al tributo;  
- dichiarazione di modifiche intervenute nel corso del 2020.

## **APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO**

Entro oggi, i soggetti che operano nel settore degli apparecchi per il gioco lecito devono provvedere al rinnovo annuale dell'iscrizione sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

[https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi\\_intr/servizio\\_telematico\\_presentazione\\_ries](https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/servizio_telematico_presentazione_ries)

provvedendo al versamento di € 150,00 con F24, codice tributo 5216, e all'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

**25 GENNAIO 2021**

## **ISCRIZIONE VIES - OPERAZIONI INTRAUE**

### ***Iscrizione archivio Vies***

Si ricorda che prima di effettuare **operazioni intracomunitarie, comprese le prestazioni di servizi**, va presentata all'Agenzia delle Entrate, istanza per l'iscrizione (che ha effetto immediato) nell'archivio Vies. Subisce la **cancellazione** chi non presenta un elenco Intrastat **per quattro trimestri consecutivi**; in tal caso però l'esclusione deve essere preceduta da una comunicazione al contribuente dall'Agenzia delle Entrate.

### ***Modelli Intrastat***

Scade oggi il termine di presentazione telematica degli elenchi **INTRA MENSILI** (mese di dicembre 2020) e **TRIMESTRALI** (ottobre-dicembre 2020). I modelli Intrastat devono comprendere, oltre allo scambio intracomunitario di beni, **anche tutte le prestazioni di servizi poste in essere con soggetti passivi d'imposta stabiliti in altri stati Ue**, restando esclusi i servizi esenti da Iva nello Stato membro in cui la prestazione è soggetta. Dal 2018:

- i modd. Intra Acquisti di beni e servizi Trimestrali sono aboliti;
- i modd. Intra Acquisti di beni e servizi Mensili hanno valenza unicamente statistica.

La periodicità è mensile se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti (le soglie operano in via indipendente):

- gli Acquisti di Beni siano superiori a € 200.000
- gli Acquisti di Servizi siano superiori a € 100.000

La periodicità è mensile

- sia per le Cessioni di Beni che per le Cessioni di Servizi, superiori a € 50.000

Se le Cessioni di Beni superano € 100.000, vanno compilati anche i dati statistici

### **Codice identificativo e Intrastat**

Già dal 2020, è cambiata la natura di questi due elementi che **da formale diventa sostanziale**, determinando seri risvolti operativi, poiché **la non imponibilità della cessione intra-Ue è ammessa solo se:**

- il codice identificativo del cessionario esiste ed è valido (sul piano operativo, il cedente dovrà provvedere a ottenere dal cessionario il codice identificativo e verificare, per ogni transazione, se esiste nel sistema Vies);
- i relativi modelli Intrastat sono correttamente presentati in relazione alle operazioni intra-Ue.

**31 GENNAIO 2021**

## **“ESTEROMETRO”**

Già dal 2020 la periodicità di presentazione è passata da mensile a trimestrale (30/4, 31/7, 31/10, 31/1).

Si ricorda che per le fatture NON elettroniche emesse nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (esteri) e per le fatture dagli stessi ricevute, con esclusione delle fatture di importazione ed esportazione (quindi con bolletta doganale), va trasmessa comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del trimestre successivo:

- a quello della data del documento emesso;
- ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, da intendersi come la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

**Dal 2022**, i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa/ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate, dovranno essere **trasmessi telematicamente utilizzando SdI**, secondo **“il formato”** previsto per la fattura elettronica:

- **entro i termini di emissione delle fatture/documenti** che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle **cessioni/prestazioni rese**;
- **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento** del documento comprovante l'operazione.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **SISTEMA TESSERA SANITARIA**

Scade oggi la **comunicazione telematica** dei dati dei rapporti intrattenuti con i clienti nel corso del 2020 per consentire a questi ultimi di avere i dati nella dichiarazione dei redditi precompilata.

E' necessario indicare anche la modalità di pagamento della spesa, tracciabile/non tracciabile, ferma restando l'esclusione per le spese la cui detrazione/deduzione non è subordinata al pagamento tracciabile

I soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, per i quali vige ancora il **divieto di fatturazione elettronica**, sono:

- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapeuta occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario;
- gli iscritti all'albo dei biologi.

## **AUTOTRASPORTATORI**

Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al IV trimestre 2020 per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t

## **DATORI DI LAVORO – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO**

Scade oggi l'invio al servizio competente del *prospetto informativo Legge 68/99* da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie (art. 2, DM 22 novembre 1999).

## **REVISORI LEGALI**

Versano il contributo annuale, aumentato a € **35,00**, per l'iscrizione al Registro per l'anno 2021.

**N.B.**= La Società e il Revisore (secondo rispettive competenze) hanno l'obbligo di comunicare a mezzo pec al Ministero dell'Economia, entro 15 gg., la **revoca-dimissioni-risoluzione consensuale** dall'incarico; anche il Collegio Sindacale con funzione di revisione legale ne ha l'obbligo (per nomina e cessazione dell'incarico, ovvero per subentro dei sindaci supplenti per morte, rinuncia o decadenza).

**1 FEBBRAIO 2021**

## **LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

Entra in vigore dopo l'ennesimo rinvio. I premi sono esclusi da tassazione.

Gli esercenti devono adeguare i propri registratori telematici per raccogliere i dati dei propri clienti che vogliono partecipare all'estrazione.

## **RICHIESTA DI RIMBORSO ANNUALE I.V.A.**

Primo giorno utile per la presentazione della richiesta del rimborso iva, direttamente con il modello di dichiarazione annuale e non all'Esattoria. La richiesta può essere fatta fino al termine della presentazione della Dichiarazione annuale Iva, cioè fino al **30 aprile 2021**.

E' di € 30.000 l'importo (riferito al periodo d'imposta e non a singola richiesta) dei crediti per i quali non occorre la garanzia (salvo gli esoneri previsti dal regime premiale degli ISA).

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

**10 FEBBRAIO 2021**

## **CREDITO IMPOSTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Termine ultimo per la richiesta del credito d'imposta spettante per le spese (avvocato/arbitro) pagate nel 2020 relative ai procedimenti di negoziazione assistita/conclusione dell'arbitrato con lodo, tramite l'apposito modello disponibile sul sito Internet [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

**16 FEBBRAIO 2021**

## **LIQUIDAZIONE MENSILE I.V.A.**

Le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l'IVA trimestralmente, restano pari a € 400.000 per i servizi ed a € 700.000 per le altre attività.

Va inoltre verificato l'eventuale obbligo di tenuta della *contabilità ordinaria* ai fini delle imposte dirette. L'eventuale opzione per la *liquidazione trimestrale* vale sino a revoca (e non per un triennio).

In occasione delle prime liquidazioni relative al nuovo anno si rammenta inoltre di:

- Controllare se è variato l'eventuale *pro-rata di deducibilità*;
- Verificare *l'imponibilità o meno delle operazioni attive* (per la detraibilità degli acquisti).

## **BENZINAI-AUTOTRASPORTATORI-ODONTOTECNICI-DENTISTI-ASS. SPORT. L. 398/91**

Liquidazione Iva del quarto trimestre 2020.

*N.B.* = verificare, per le altre attività esercitate, il non supero del Volume d'Affari di € 400.000 per poter continuare ad effettuare nel 2021 anche per tali attività la liquidazione trimestrale.

## **CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI - COMMERCIANTI - SOCI DI S.R.L.**

Versamento dell'ultima rata dovuta quale contributo sul reddito minimo per l'anno 2020.

Hanno la riduzione del 50% dei contributi, i pensionati *ultrasessantacinquenni* (*previa richiesta*).

## **I.N.A.I.L.**

**Autoliquidazione** del premio assicurativo a **saldo del 2020** e in **acconto per il 2021** (il versamento può essere effettuato anche in n. 4 rate, entro oggi, il 17/5, il 20/8 e il 16/11)

**Comunicazione** motivata di **riduzione delle retribuzioni** utili ai fini del calcolo del premio per il 2021.

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.**

Scade oggi il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva pari al 17% sulle rivalutazioni annuali del fondo accantonamento T.F.R. – Cod. Tributo 1713.

**20 FEBBRAIO 2021**

## **ENASARCO**

Scadenza dell'invio telematico di apposita distinta e del versamento da parte delle case mandanti dei contributi dovuti per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al IV trimestre 2020.

**28 FEBBRAIO 2021**

## **I.M.U.**

Versamento del conguaglio del saldo IMU relativo all'anno 2020 rispetto a quanto versato entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle nuove delibere/regolamenti Comunali pubblicati sul sito Internet del MEF entro il 31 gennaio 2021.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle liquidazioni iva relativi al **quarto trimestre 2020**.  
**Questo invio può essere omesso se entro oggi viene trasmessa la dichiarazione annuale iva.**

## **SISTEMA TESSERA SANITARIA**

**N.B. = dal 2021 diventa MENSILE** la comunicazione telematica dei dati dei rapporti intrattenuti con i clienti. Entro oggi quindi vanno inviati i dati delle spese sanitarie relative al mese di GENNAIO.

## **I.N.A.I.L.**

Termine per l'invio telematico della **dichiarazione delle retribuzioni**, nonché della domanda di **riduzione del premio artigiani** in presenza dei requisiti previsti.

## **INPS – REGIME FORFETTARIO**

Entro oggi va comunicato all'Inps, da parte dei soggetti in Regime Forfettario iscritti alla **Gestione Commercianti-Artigiani**:

- l'opzione della riduzione del 35% dei contributi dovuti, a partire dal 2021;
- la comunicazione della perdita dei requisiti del Regime, con il ripristino della piena contribuzione dal 2021.

## **INPS - MODELLI RED E INVCIV**

Termine (da confermare) per l'invio dei Modelli:

- Red relativi all'anno 2019 (deve attivarsi l'interessato perché **l'Inps non invia più la richiesta**);
- Invciv ordinari 2020 e Invciv solleciti 2019.

## **CONSORZI**

Termine per il deposito al Registro Imprese del Bilancio relativo al 2020.

## **S.I.A.E.**

Termine per il pagamento all'ufficio competente, da parte degli esercenti commerciali per la diffusione al pubblico di musica (radio, tv, ecc.)

**10 MARZO 2021**

## **REGISTRI CONTABILI**

Scade oggi la stampa dei libri contabili **relativi all'anno 2019**.

Infatti, dall'anno fiscale 2018, va effettuata entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (che per l'anno 2019 è stata rinviata dal 30 novembre al 10 dicembre 2020).  
Comunque, la **tenuta di qualsiasi registro contabile** con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è considerata regolare **anche se non è trascritta su un supporto cartaceo**, purché **in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi di controllo e in loro presenza**.

I principali libri e registri sono: Libro Giornale, Libro Mastro, Libro degli Inventari, Registri previsti ai fini Iva, Scritture contabili ausiliarie di magazzino.

**16 MARZO 2021**

## **VERSAMENTI**

**Tassa CC.GG. € 309,87**: cod. 7085 del Mod. F24 - anno 2021. Dovuta dalle Società di capitali con capitale sociale fino a € 516.456,90 (se superiore, l'importo da versare è di € 5416,46)

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

**Iva da dichiarazione annuale Anno 2020** (un'unica soluzione/prima rata di massimo 9). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2021 (maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3) o entro il 30.7.2021 (con un ulteriore 0,40%).

**Iva relativa al mese di ottobre 2020** (unica soluzione/prima rata) da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. "Decreto Ristori-bis" trasfuso nel c.d. "Decreto Ristori".

**Iva relativa al mese di novembre 2020** (unica soluzione/prima rata) da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. "Decreto Ristori-quater" trasfuso nel c.d. "Decreto Ristori".

**Iva relativa all'acconto 2020** (unica soluzione/prima rata) da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. "Decreto Ristori-quater" trasfuso nel c.d. "Decreto Ristori".

**Ritenute operate a ottobre 2020** (unica soluzione/prima rata) relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (codice tributo 1001), da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. "Decreto Ristori-bis" trasfuso nel c.d. "Decreto Ristori".

**Ritenute operate a novembre 2020** (unica soluzione/prima rata) relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (codice tributo 1001), da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. "Decreto Ristori-quater" trasfuso nel c.d. "Decreto Ristori".

**Contributi previdenziali** (unica soluzione/prima rata) relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di **ottobre 2020**, da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. "Decreto Ristori-bis" trasfuso nel c.d. "Decreto Ristori".

**Contributi previdenziali** (unica soluzione/prima rata) relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2020**, da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. "Decreto Ristori-quater" trasfuso nel c.d. "Decreto Ristori".

**Contributi previdenziali** (unica soluzione/prima rata) sui compensi corrisposti a **novembre 2020** a incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000), collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. "Decreto Ristori-quater" trasfuso nel c.d. "Decreto Ristori".

**Isi** (codice tributo 5123) e **Iva forfetaria** (codice tributo 6729) dovute per il 2021 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, c. 7, lett. a) e c), Tulps, installati entro il 1.3.2021 o non disinstallati entro il 31.12.2020.

## **SOSTITUTI D'IMPOSTA E DATORI DI LAVORO: CU**

Scade oggi, il termine

- per la consegna delle **certificazioni dei compensi** assoggettati a ritenuta Irpef corrisposti nel 2020 ai dipendenti e assimilati, ai lavoratori autonomi, ai percettori di provvigioni, di redditi diversi e per contratti di appalto.

- per la trasmissione telematica delle medesime all'Agenzia delle Entrate.

**N.B.**= per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di € 100.

Scade invece entro il termine di presentazione del Mod. 770 (31 ottobre 2021), la trasmissione telematica delle **CU contenenti unicamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il Mod. 730**.

## **DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI E DI RISPARMIO ENERGETICO**

Scade oggi il termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione della cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura per interventi edilizi e superbonus del 110% riguardanti le spese sostenute nel corso dell'anno precedente.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **CONDOMINI**

Scade oggi la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della comunicazione degli amministratori di condominio, relativa ai dati delle spese sostenute nell'anno precedente dal Condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Vanno indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini/comodatari/inquilini, in modo da poter attribuire correttamente detrazione Irpef spettante a favore di ciascuno.

Il diritto a detrarre le spese per interventi su parti comuni di edifici residenziali spetta solo a chi è in regola con i versamenti, salvo che il soggetto moroso effettui il pagamento della quota di spettanza entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

**31 MARZO 2021**

## **ENASARCO**

Scadenza del versamento da parte delle case mandanti del F.I.R.R. relativo all'anno 2020.

## **ASSEMBLEE SOCIETARIE "A DISTANZA"**

Le assemblee societarie potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalle indicazioni statutarie, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre marzo 2021: il D.L. "milleproroghe" ha stabilito che all'art. 106 c. 7 del DL 18/2020 convertito nella L. 24.4.2020 n. 27, le parole entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque **non oltre il 31 marzo 2021**".

## **MOD. EAS - ENTI ASSOCIATIVI**

Scadenza oggi l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate per gli enti associativi obbligati, che abbiano avuto variazioni rispetto ai dati comunicati l'anno precedente con il modello EAS, ad eccezione delle variazioni intervenute ai punti 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33.

**N.B.** = gli Enti che nel 2020 hanno modificato alcune caratteristiche rilevanti (es. offerta attività a soci o non soci; o nelle modalità di convocazione assemblea) devono ricompilare per intero il modello.

## **ENTI DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)**

Termine per l'adeguamento dello statuto da parte degli Enti che intendono ottenere l'iscrizione al nuovo registro Nazionale per non perdere le agevolazioni fiscali.

**10-23 APRILE 2021**

## **MODELLO POLIVALENTE**

Entro tali date (in relazione alla periodicità della liquidazione iva), va fatta la comunicazione con modello polivalente (quadro TU) per le operazioni di turismo effettuate con cittadini stranieri.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

**30 APRILE 2021**

## **BOLLO – DOCUMENTI INFORMATICI FISCALMENTE RILEVANTI**

Entro oggi (o entro il 29 aprile negli anni bisestili), con Mod. F24 telematico, va effettuato il versamento cumulativo dell'imposta di bollo sui registri ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le fatture elettroniche), relativamente a tutto l'anno 2020.

## **VERSAMENTI RINVIATI**

Termina oggi la sospensione dei pagamenti relativi a:

**Secondo acconto 2020 Irpef, Ires, Irap** da parte dei soggetti con riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto al 2019.

**Secondo acconto 2020 Irpef, Ires, Irap** da parte dei soggetti esercenti attività economiche sospese con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, a prescindere dalla riduzione del fatturato

## **MOD. 730 PRECOMPILATO**

A partire da oggi, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile il Mod. 730 precompilato, direttamente al contribuente (che deve dotarsi del PIN), oppure, con delega, al sostituto d'imposta, al Caf o al Professionista. Per rendere più completa e corretta la propria dichiarazione precompilata 2021, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione alcuni servizi ai seguenti link:

- verifica dei [dati dei tuoi fabbricati e terreni](#)

- se non vuoi rendere disponibili: i dati sulle [spese sanitarie comunica l'opposizione](#); i dati sulle [spese universitarie comunica l'opposizione](#); le [rette per la frequenza degli asilo nido comunica l'opposizione](#); i dati relativi alle [erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore comunica l'opposizione](#).

## **REGISTRAZIONE FATTURE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI**

Le fatture emesse possono essere registrate entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione.

Le fatture ricevute possono essere annotate entro il termine della liquidazione Iva.

## **DICHIARAZIONE IVA**

La presentazione della **dichiarazione Iva annuale** va **dal 1° febbraio al 30 aprile**.

**Rettifica della detrazione:** per cambio di regime IVA nel 2020 (da forfettario a ordinario e viceversa).

**Conversione di rimborso in compensazione:** la dichiarazione integrativa ai fini delle IMPOSTE DIRETTE, dell'IRAP e dell'IVA per eventualmente convertire il rimborso dell'imposta in richiesta di compensazione, può essere presentata fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.

**Dichiarazione integrativa:** Si possono integrare le dichiarazioni a favore entro i termini di accertamento, senza dover presentare istanza di rimborso. Il credito risultante dalle dichiarazioni a favore:

- presentate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale o usato in compensazione o chiesto a rimborso (ricorrendo per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti degli art. 30 e 34, c. 9, del DPR 633/1972).

- se presentate oltre il suddetto termine, il nuovo credito Iva può essere utilizzato solo in compensazione nel Mod. F24 (per eseguire il versamento di debiti maturati) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero chiesto a rimborso.

In entrambe i casi, il rimborso è consentito se sono rispettati i consueti requisiti degli art. 30 e 34, c. 9, del DPR 633/1972 per l'anno solare in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **RIMBORSO/COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA PERIODICO**

Scade oggi il termine per la presentazione telematica, della domanda all'Agenzia delle Entrate, relativa al primo trimestre 2020.

***Già dal 2020 è possibile cedere anche il credito iva trimestrale richiesto a rimborso.***

## **ENTI ASSOCIATIVI NON COMMERCIALI**

Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio/Rendiconto economico-finanziario relativo all'anno precedente. N.B. = gli Ets, a partire dal bilancio relativo all'anno 2021, dovranno utilizzare gli **schemi di bilancio obbligatori**.

Gli enti del Terzo Settore, nell'assemblea di approvazione del bilancio, devono provvedere alla nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a € 100 mila annui** devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a € 1 milione** devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

## **CONTRIBUTI PUBBLICI – 5 PER MILLE – ECC.**

Chiunque (*Associazioni, Onlus, Fondazioni, Imprese*) nel corso del 2020, abbia ricevuto importi per un totale non inferiori a € 10.000, a titolo di:

- sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria da:

- pubbliche amministrazioni o da queste partecipate,

ha obblighi di trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 125 della L. 4.8.2017 n. 124.

Le **Imprese** tenute alla redazione della Nota Integrativa al Bilancio devono qui indicare tali dati.

**Entro il 30/6 di ogni anno**, invece è la scadenza:

- per i soggetti che redigono il **bilancio (in forma abbreviata)** ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. e quelli comunque **non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese ex art. 2435-ter C.C., imprese individuali e società di persone)**, che assolvono gli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico **o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza**;

- per tutti gli altri **enti diversi dalle imprese**, con le medesime modalità.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

**Sanzioni.** Già dal 2020, l'inosservanza degli obblighi di trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione comporterà, per tutte le tipologie di enti, una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di € 2.000 e l'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Il perdurare dell'inadempimento o il mancato pagamento della sanzione, comporta la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti.

## **COOPERATIVE SOCIALI**

Entro 30 giorni dall'approvazione, vanno depositati al Registro Imprese competente, il Bilancio Sociale e la richiesta di mantenimento dell'iscrizione nel relativo Albo regionale.

**A partire dal 2021, con riferimento al periodo d'imposta 2020, troveranno applicazione le norme riguardanti l'adozione delle nuove linee guida per la redazione del bilancio sociale.**

## **M.U.D. DICHIARAZIONE DEI RIFIUTI**

Scade la presentazione alla Camera di Commercio in cui ha sede l'unità di produzione-gestione del rifiuto, da parte dei produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti, della dichiarazione relativa ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso dell'anno 2020.

## **START-UP**

Le imprese che si avvalgono del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, devono descrivere tali spese nella **nota integrativa** allegata al bilancio d'esercizio.

Inoltre, devono **aggiornare il proprio profilo nel portale [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it)**: la mancata compilazione comporta il blocco nella pratica di dichiarazione di possesso dei requisiti, la perdita dello status speciale di Startup innovativa e l'impossibilità di continuare a fruire delle agevolazioni previste.

Infine, per il **mantenimento dell'iscrizione** nella relativa Sezione Speciale, **entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio d'esercizio**, al Registro Imprese bisogna:

- aggiornare le proprie informazioni distintive (quali l'ammontare delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, l'impiego di dipendenti e collaboratori qualificati, ecc.);
- dichiarare la conferma del possesso dei requisiti per l'iscrizione.

## **ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI – IMPRESE FAMILIARI – SOCIETÀ' DI PERSONE**

Possibilità, dal 2009, di **utilizzare in proprio le ritenute subite da associazioni professionali, imprese familiari e società di persone**, eccedenti quanto necessario ai soci per azzerare il proprio debito Irpef, utilizzandole quindi per compensare debiti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 241/97.

Serve un'autorizzazione espressa dei soci, con data certa (o inserita nell'atto costitutivo), data anno per anno, con riferimento alle eccedenze di volta in volta formatesi, o in via generalizzata (fino a revoca), con necessità, in tal caso, di comunicazione di quanto la società può trattenere per ogni periodo di imposta.

## **ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI**

Valutare l'opportunità di effettuare un atto pubblico o una scrittura privata autenticata per la variazione della ripartizione percentuale degli utili relativi **all'esercizio fiscale 2020**; atto che va fatto **entro il giorno in cui viene effettuata la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi**.

## **STRUTTURE SANITARIE PRIVATE**

Scade oggi il termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo dei compensi riscossi per conto dei lavoratori autonomi svolgenti attività mediche o paramediche (mod. SSP)

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

**7 MAGGIO 2021**

## ISCRIZIONE 5 PER MILLE

Già dal 2017, gli Enti che risultano iscritti all'elenco permanente dei beneficiari, non devono più procedere all'iscrizione né all'autocertificazione. L'adempimento rimane:

- per gli Enti **che si iscrivono per la prima volta**
- e per gli Enti che, ammessi alle edizioni passate, hanno **modificato il rappresentante legale** entro oggi.

**In caso di mancato invio dei dati del nuovo rappresentante legale, l'Ente perde il diritto al contributo.**

**20 MAGGIO 2021**

## ENASARCO

Scadenza dell'invio telematico di apposita distinta e del versamento da parte delle case mandanti dei contributi dovuti per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al I trimestre 2021.

**31 MAGGIO 2021**

## BOLLO – FATTURE ELETTRONICHE

Nuove regole per il versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse dal 2021.

VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU E-FATTURE, EMESSE TRAMITE SDI DAL 1° GENNAIO 2021			
TRIMESTRE SOLARE	SCADENZA ORDINARIA	SCADENZA CON SOGLIA 250 EURO	
Gen-Feb-Mar	31-Mag	● se il bollo del primo trimestre è inferiore a 250 euro: entro il 30 settembre	
Apr-Mag-Giu	30-Set	● se il bollo del primo e semestre trimestre è inferiore a 250 euro: entro il 30 novembre	
Lug-Ago-Set	30-Nov	30-Nov	
Ott-Nov-Dic	28/29 Febbraio	28/29 Febbraio	
INTEGRAZIONE ENTRATE E VARIAZIONE CONTRIBUENTE			
TRIMESTRE SOLARE	INTEGRAZIONE ENTRO IL GIORNO 15 DEL PRIMO MESE SUCCESSIVO	VARIAZIONE ENTRO ULTIMO GIORNO DEL PRIMO MESE SUCCESSIVO, TRANNE PER IL SECONDO TRIMESTRE	
Gen-Feb-Mar	15-Apr	30-Apr	
Apr-Mag-Giu	15-Lug	10-Set	
Lug-Ago-Set	15-Ott	31-Ott	
Ott-Nov-Dic	15-Gen	31-Gen	
COMUNICAZIONE DELLE ENTRATE SUL BOLLO DOVUTO			
TRIMESTRE SOLARE	ENTRO IL GIORNO 15 DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO, TRANNE SECONDO SEMESTRE		
Gen-Feb-Mar	15-Mag		
Apr-Mag-Giu	20-Set		
Lug-Ago-Set	15-Nov		
Ott-Nov-Dic	15-Feb		

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

Termini differenziati di pagamento sono possibili, come indicato, per il primo e secondo trimestre quando l'imposta dovuta risulta inferiore a € 250; ovvero se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre non supera tale importo, il contribuente può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30/9). Se l'importo dell'imposta per i primi due trimestri, complessivamente considerato, non supera € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30/11).

**Integrazione automatica.** L'agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali ritiene che l'imposta risulti dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione verrà messa a disposizione del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate. Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

**Recupero e sanzioni.** Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni. Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, imposta, sanzione dovuta, ridotta da un terzo, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.

## **LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle liquidazioni iva relativi al **primo trimestre 2021**.

**16 GIUGNO 2021**

## **I.M.U.**

Entro oggi va pagato l'acconto per il 2020.

**Esonero** dalla prima rata Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del **turismo**, della **ricettività alberghiera** e degli **spettacoli** (stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi **a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori** delle attività ivi esercitate; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici / manifestazioni; O immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori** delle attività ivi esercitate).

**Dal 2021 è ridotta alla metà l'IMU** dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da **soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia**. Per tali immobili la **tassa sui rifiuti (TARI)** o la TARI avente natura di corrispettivo è applicata nella misura di due terzi.

**Anche nel 2021 (come nel 2020), è del 60% la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali nel calcolo del reddito d'impresa e lavoro autonomo** (era del 50% nel 2019 e sarà del 100% dal 2022).

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

**30 GIUGNO 2021**

## **RIDETERMINAZIONE COSTO DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NON QUOTATE**

Ennesima riapertura dei termini per la rideterminazione (in aumento o diminuzione) del valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili) **posseduti al 1/1/2021**, da privati non imprenditori.

Entro oggi, occorre asseverare la **perizia** di stima ed effettuare il **versamento** dell'imposta sostitutiva (o la prima delle tre rate ammesse). L'aliquota viene uniformata all'**11%** per le partecipazioni, sia qualificate che non; nonché per i terreni sia agricoli che edificabili.

## **CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO**

L'art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Entro oggi, è **cedibile o utilizzabile in compensazione con il Mod. F24** e non più fino al 31/12/2021.

## **I.M.U. - DICHIARAZIONE.**

Da quest'anno il termine per la presentazione della dichiarazione, ove dovuta, torna ad essere il 30 giugno (e non più il 31 dicembre) dell'anno successivo in cui si è verificata la variazione.

## **ISCRIZIONE 5 PER MILLE**

In alcuni casi, gli Enti devono inviare, per raccomandata, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per confermare il possesso dei requisiti.

## **PAGAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Le imposte e i contributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, vanno versati (salvo proroghe) entro oggi, oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

I versamenti degli acconti effettuati dai soggetti Isa e dai soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale **sono effettuati in due rate di pari importo (50%)** da versare nei termini ordinari (30 giugno e 30 novembre).

## **CONTRIBUTI PUBBLICI – 5 PER MILLE – ECC.**

Chiunque (*Associazioni, Onlus, Fondazioni, Imprese*) nel corso del 2019, abbia ricevuto importi per un totale non inferiori a € 10.000, a titolo di:

- sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria da:

- *pubbliche amministrazioni o da queste partecipate*,

ha obblighi di trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 125 della L. 4.8.2017 n. 124.

Le *Imprese* tenute alla redazione della Nota Integrativa al Bilancio devono qui indicare tali dati.

**Entro il 30/6 di ogni anno**, invece è la scadenza:

- per i soggetti che redigono il *bilancio (in forma abbreviata)* ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. e quelli comunque *non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese ex art. 2435-ter C.C., imprese individuali e società di persone)*, che assolvono gli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi *su propri siti internet*, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico *o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza*;

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

- per tutti gli altri *enti diversi dalle imprese*, con le medesime modalità.

**Sanzioni.** Già dal 2020, l'inosservanza degli obblighi di trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione comporterà, per tutte le tipologie di enti, una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di € 2.000 e l'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Il perdurare dell'inadempimento o il mancato pagamento della sanzione, comporta la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti.

**1 LUGLIO 2021**

## **E-COMMERCE IN AMBITO UE**

Entra oggi in vigore la nuova disciplina. Le vendite ai privati con trasporto/spedizione a nome e/o a cura del fornitore, se sono di ammontare non superiore alla soglia unica per tutti gli stati membri di € 10.000, sono territorialmente rilevanti nello Stato del cedente.

Se di ammontare superiore, l'operazione rileva nello Stato membro di destinazione dei beni e quindi il fornitore dovrà ivi identificarsi (apertura della partita iva estera).

## **IMPORTAZIONI DA PAESI EXTRA UE**

In base alla normativa Ue, fino a ieri, erano esentate dall'Iva le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 euro (in Italia, € 22 per spedizione). Dal punto di vista doganale, invece, potevano essere importati in franchigia i beni di importo non superiore a € 150 per spedizione inviati da un Paese terzo a un soggetto che si trova nella Ue.

La previsione di una soglia Iva avente tali caratteristiche ha tuttavia generato sostanziali distorsioni della concorrenza, dal momento che le imprese stabilite al di fuori della Ue potevano effettuare legittime cessioni senza IVA nell'Unione europea, avvantaggiandosi, in tal modo, nei confronti delle aziende unionali.

A partire da oggi, la Ue ha quindi deciso di **abolire l'esenzione** per le importazioni di beni di valore trascurabile. In particolare, è prevista l'estensione dello Sportello unico IVA alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150 nonché, per gli stessi beni, l'applicazione di una procedura semplificata di dichiarazione e pagamento alternativa a quella fornita da detto Sportello. L'esenzione dai dazi doganali per le merci in spedizioni di valore fino a € 150 euro importate nella Ue, infine, rimarrà invece in vigore.

## **DOCUMENTO COMMERCIALE - STRUMENTI EVOLUTI DI PAGAMENTO**

È differita ad oggi l'operatività della disposizione dettata dall'art. 2, c. 5-bis del Dlgs 127/2015, che prevede l'utilizzo di sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, **per certificare fiscalmente i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi senza dovere necessariamente utilizzare RT o server RT.**

## **PLASTIC TAX**

Entra oggi in vigore, dopo l'ennesimo rinvio.

La Manovra di bilancio per il 2020 aveva stabilito l'introduzione di un'imposta di € 0,45 per Kg di materia plastica contenuta nei MACSI (manufatti con singolo impiego) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2021 si segnala:

- viene modificata la **definizione di MACSI** semilavorati e si includono anche le **preforme**, prodotti ottenuti dallo stampaggio di PET finalizzati a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite un processo di soffiatura;

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

- tra i **soggetti obbligati** si includono anche i **committenti**, i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;
- la **soglia di esenzione** dall'imposta che deriva dalle dichiarazioni trimestrali viene portata da 10 a 25 euro;
- vengono **ridotte le sanzioni** per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta che passano dal doppio al decuplo dell'imposta evasa al quintuplo, mentre gli importi dovuti per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale passano da 250 a 2.500 euro, inizialmente prevista da 500 a 5.000 euro.

**31 LUGLIO 2021**

## **RIMBORSO/COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA PERIODICO**

Scade oggi il termine per la presentazione, obbligatoriamente in via telematica, della domanda all'Agenzia delle Entrate competente, relativa al secondo trimestre 2021.

**1 AGOSTO 2021**

## **SOSPENSIONE ESTIVA DEI TERMINI**

**Dal 1° al 31 agosto**, sono sospesi i seguenti termini processuali: ricorsi, appelli, accertamento con adesione, pagamenti di accertamenti esecutivi, acquiescenza e definizione agevolata di un atto di contestazione / irrogazione di sanzioni amministrative.

**Dal 1° agosto al 4 settembre**, sono sospesi i termini per i versamenti dovuti a controlli automatici formali e a liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata, nonché per la presentazione di documenti richiesti da Agenzia delle Entrate e da altri enti impositori, per proporre reclamo-ricorso alla Commissione Tributaria. Invece, i termini non si sospendono, in caso di accessi, ispezioni e verifiche.

**20 AGOSTO 2021**

## **ENASARCO**

Scadenza dell'invio telematico di apposita distinta e del versamento da parte delle case mandanti dei contributi dovuti per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al II trimestre 2021.

**1 SETTEMBRE 2021**

## **CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA**

Entra in vigore oggi tutta la disciplina introdotta con il Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14.

**16 SETTEMBRE 2021**

## **LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle liquidazioni iva relativi al **secondo trimestre 2021**.

**30 SETTEMBRE 2021**

## **MODELLO 730**

Termine per la presentazione del Modello 730.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **RICHIESTA RIMBORSO IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE**

Entro oggi, i soggetti italiani che vogliono chiedere il rimborso dell'iva pagata nel corso dell'anno solare precedente ad un fornitore Ue, devono presentare apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.

**25 OTTOBRE 2021**

## **MODELLO 730**

Termine per la presentazione del modello 730 INTEGRATIVO.

**31 OTTOBRE 2021**

## **MODELLO 770**

Termine di presentazione del Modello 770 sia semplificato che ordinario relativi all'anno 2020. È inoltre previsto che la trasmissione telematica delle CU che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata, possa avvenire entro questo termine.

**Sanzioni penali.** Oltre alle sanzioni fiscali, chi non versi, entro oggi, le ritenute dovute indicate nella dichiarazione o risultanti dalla CU rilasciata ai sostituiti, per un ammontare annuo *superiore a € 100.000*, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

## **GESTIONE SEPARATA INPS – INDENNITA' DI CONTINUITA' REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)**

L'indennità, istituita per il triennio 2021-2023, ai soggetti che ne presentano i requisiti richiesti, è erogata dall'INPS previa presentazione in via telematica di un'apposita domanda **entro il 31 ottobre** di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

**20 NOVEMBRE 2021**

## **ENASARCO**

Scadenza dell'invio telematico di apposita distinta e del versamento da parte delle case mandanti dei contributi dovuti per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al III trimestre 2021.

**30 NOVEMBRE 2021**

## **LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle liquidazioni iva relativi al *terzo trimestre 2021*.

## **DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP**

Entro oggi scade l'invio telematico dei modelli Redditi e Irap.

Dichiarazione Tardiva. Il termine dei 90 giorni scade quindi il successivo 28 febbraio.

Dichiarazione Integrativa. I contribuenti possono integrare le dichiarazioni a favore entro i termini di accertamento, senza dover presentare istanza di rimborso. L'eventuale credito che risulta dalle dichiarazioni a favore, dei redditi, dell'irap e dei sostituti d'imposta, può essere usato in compensazione con il mod. F24. Se la dichiarazione è presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito può essere usato in compensazione solo dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI**

Scade oggi la stampa del registro con i dati **relativi all'anno 2020**, ovvero nello stesso termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Comunque, la **tenuta di qualsiasi registro contabile** con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è considerata regolare **anche se non è trascritta su un supporto cartaceo**, purché **in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi di controllo e in loro presenza.**

**27 DICEMBRE 2021**

## **IVA- SANZIONE PENALE**

I contribuenti che, relativamente alla dichiarazione annuale iva 2020, hanno omesso versamenti **superiori a Euro 150.000**, hanno tempo fino ad oggi per evitare le sanzioni penali (reclusione da sei mesi a due anni).

**31 DICEMBRE 2021**

## **USO DEL CONTANTE**

Fino ad oggi, il limite all'utilizzo del contante nei pagamenti è stabilito in **€ 2.000**; dal 1° gennaio 2022 **scende a € 1.000.**

## **COMPENSI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'**

Il compenso spettante agli amministratori di società per poter essere dedotto (vale il principio di cassa e non di competenza) deve essere necessariamente erogato:

*entro il 31 dicembre se per il percettore il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo;*

*entro il 12 gennaio 2022 se il percettore è assimilato al lavoratore dipendente.*

## **COMMERCIO AMBULANTE**

La Regione Lombardia con L.R. 6/2010, al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere, ha introdotto due adempimenti a carico degli operatori ambulanti:

**Carta di esercizio:** documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicate, oltre ai dati dell'impresa, tutte i dati relativi ai titoli autorizzativi (relativi a posteggi fissi, itineranti e presso sagre/fiere).

E' compilata dall'operatore ambulante o da una associazione di categoria, mentre i titoli autorizzativi sono vidimati dai Comuni ove l'operatore svolge l'attività.

**Attestazione annuale:** l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali è verificato annualmente (entro oggi) da uno dei Comuni nei quali l'operatore esercita l'attività, mediante apposita Attestazione.

## **FONDI PENSIONE**

Scade oggi il termine per la comunicazione al Fondo Pensione dell'eventuale importo dei contributi versati e non dedotti nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 (per versamenti eccedenti il limite o per incapienza reddituale)

## **OPERATORI CON L'ESTERO**

Entro oggi, è necessario effettuare la convalida annuale del codice meccanografico per confermare la qualifica di "operatore abituale con l'estero" presso la CCIAA competente.

Le aziende che non hanno più il requisito di "operatore abituale con l'estero" possono chiedere la cancellazione dalla banca dati ItalianCom.

# STUDIO MELZI & INVERNIZZI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Omar Melzi - *Dottore Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Sonia Invernizzi - *Ragioniere Commercialista, Revisore Legale*  
Rag. Amanda Milesi - *Consulente del Lavoro*

## **ALBO AUTOTRASPORTATORI DI BENI C/TERZI**

Entro oggi va versata la quota di iscrizione per l'anno successivo.

Il pagamento può anche essere effettuato on-line sul sito [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) oltre che con bollettino di c/c postale (in tal caso l'attestazione del pagamento va consegnata **entro il 30 gennaio 2022** alle competenti strutture provinciali). In caso di mancato versamento, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa.

## **IMPRESA FAMILIARE**

Affinchè abbia effetto fiscale dal 2022, l'atto costitutivo va fatto entro oggi.

## **SOCIETA' DI PERSONE**

Valutare l'opportunità di effettuare un atto pubblico o una scrittura privata autenticata per la variazione della ripartizione percentuale degli utili con efficacia dal 2022.

## **RITENUTE SU PROVVISORIE**

Entro oggi e a valere dal prossimo anno, gli intermediari del commercio che si avvalgono in via continuativa (ovvero per la parte prevalente dell'anno) dell'opera di dipendenti o di collaboratori d'impresa familiare, possono inviare al proprio committente una dichiarazione con la quale richiedere l'applicazione della ritenuta d'acconto calcolata sul 20% (anziché sul 50%) delle provvigioni.

## **TERMINI DI ACCERTAMENTO**

I termini di accertamento ai fini Iva e Imposte Dirette (ex art. 57, DPR n. 633/72 e art. 43, DPR n. 600/73) *relativi agli anni dal 2016 e successivi*, sono i seguenti:

- **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione (fino all'anno 2015 era il quarto);
- **entro il 31.12 del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (fino all'anno 2015 era il quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è stato *eliminato il raddoppio dei termini* prima previsto per gli accertamenti relativi all'anno 2015 e precedenti, in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia (ex art. 331 C.P.) sia presentata entro gli ordinari termini di accertamento.

Per le dichiarazioni Irap, invece, non trovava mai applicazione il raddoppio dei termini.

### **Obbligo d'invito al contraddittorio**

Si ricorda che dal 1/7/2020 è stato introdotto l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di emettere gli avvisi di accertamento solo dopo aver esperito, in maniera infruttuosa, il tentativo di definizione della pretesa mediante contraddittorio.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo cordiali saluti.

Dott. Omar Melzi